

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04931/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2019, proposto da

Rosella Veronica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mancini, Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Tristano in Roma, via Flaminia, 357;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Rachele Angelini non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) Del D.D.G. del M.I.U.R. n. 180 del 14.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate sul sito del Ministero il 15.3.2019, con il

quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio di 80,3 (doc. 1 – pag. 5 tabelle n. 172);

2) Del DDG n. 163 del 8.3.2019 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 8.3.2019, con il quale venivano rettificati i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del ,punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio già approvate con DDG n. 1210 del 27.12.2018, nella parte in cui alla ricorrente odierna veniva attribuito il punteggio di 61,3 (doc. 2 vd. pag. 8 n. 228);

3) Del DDG n. 1210 del 27.12.2018 e relative graduatorie allegate inerenti la Regione Lazio, pubblicate in data 28.12.2018, con il quale venivano attribuiti i punteggi delle graduatorie generali di merito per la classe di concorso ADMM, sostegno della scuola secondaria di I grado formate secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio nella parte in cui alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 61,3 (doc. 3 vd. pag. 3 n. 173);

4) Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 2 con i quali sono stati approvate le graduatorie e/o gli eventuali sub criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

5) Ove occorrer possa, dell'eventuale – e non conosciuto – provvedimento di (erronea) correzione in autotutela e risposta alle numerose istanze – reclami della sig.ra Rosella (doc. 4), con cui la stessa chiedeva alla Commissione la modifica del

punteggio attribuito da quest'ultima in maniera erronea nella misura di 40 per il voto orale e 21,3 per i titoli, totale 61,3 per le prime due graduatorie pubblicate (doc.ti 2 e 3) e sempre nella misura errata nell'ultima graduatoria del 14.3.2019, pubblicata il 15.3.2019 (doc. 1) con cui attribuiva il punteggio complessivo di 80,3 anziché di attribuire il punteggio di 40 per l'orale e 52,80 per i titoli, totale 92,80;

6) della proposta di assunzione del 22.3.2019 (doc. 5) nella parte ove si specifica posizione in graduatoria n. 172 e punteggio 80,3.

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'avvenuto inserimento in graduatoria comporta la non sussistenza del danno grave ed irreparabile;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

- che è comunque necessario acquisire una relazione da parte dell'Amministrazione resistente in ordine a quanto dedotto dalla ricorrente con particolare riferimento ai punteggi contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- a) respinge la richiesta misura cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) ordina all'Amministrazione resistente il deposito presso la segreteria di questo Tribunale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, di una relazione nei sensi di cui in motivazione.
- d) compensa le spese della presente fase cautelare;
- e) fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza pubblica del 21 gennaio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**